



Coordinamento Nazionale FLP Interno

Ministero dell'Interno - Palazzo Viminale - Palazzina F, 1° piano, stanza n. 50 - 00184 Roma
Tel: 06/46547989 - 06/4880631 - email: flp_interno@icloud.com - mailpec: flp_interno@pec.it

NOTIZIARIO FLP-Interno n. 15 - 18 gennaio 2019

23 PREFETTURE ERANO REALMENTE A RISCHIO CHIUSURA? MISURIAMO LA CREDIBILITÀ DI CGIL, CISL E UIL

Immediatamente dopo l'insediamento dell'attuale governo CGIL, CISL e UIL hanno incominciato a lanciare l'allarme che riguardava la **(molto presunta)** imminente chiusura di 23 Prefetture, fornendo una non corretta lettura dell'articolo 12, comma 1-bis della legge n. 46 del 2017 (o meglio, del d.l. 17.02.2017, n. 13 come convertito nella citata legge)*.

Fin da subito noi della FLP capimmo che si trattava di una operazione strumentale e che in realtà questo rischio era inesistente, ovvero che la questione era stata semplicemente riesumata dai tre al suo scopo di procurarsi un po' di visibilità.

Nel nostro [Notiziario n. 89-2018](#) diffuso il 19 giugno 2018 spiegammo bene come stavano in realtà le cose.

Come si ricorderà, la questione era infatti finita in una bolla di sapone già dal tempo in cui c'era il Ministro Alfano, il quale fu costretto a rimediare, con una smentita in Parlamento (dopo i pesanti interventi del nostro sindacato), agli errori grossolani degli uffici ministeriali che avevano confezionato un decreto di ridimensionamento degli Uffici centrali e periferici.

il citato comma 1-bis della legge n. 46 del 2017 richiedeva la predisposizione del regolamento di organizzazione entro il 31.12.2018 come previsto dall'art. 2, comma 7 del d.l. 101/2013, il quale lo subordinava alla riduzione delle dotazioni organiche.

Il medesimo comma 1-bis, richiamando l'art. 11, comma 11, lett. b) del d.l. n. 95/2012, richiedeva la previsione delle cessazioni di personale in servizio ai fini della verifica dei tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie (entro l'anno successivo) in conseguenza degli effetti derivanti dalle riduzioni previste dall'articolo 2, comma 1, lett. a) e b) del citato d. lg. n. 95/2012.

a) Queste ultime disposizioni prevedevano:

la riduzione del 20% degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale e delle relative dotazioni organiche;

b) la riduzione del 10% delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale.

Ora, indubbiamente le Prefetture sono uffici dirigenziali di livello generale e teoricamente avrebbero potuto essere interessate alle riduzioni predette.

Tuttavia, occorre ricordare che la legge 7 agosto 2015, n. 124 prevedeva la delega al Governo, da esercitare prima entro un anno e poi, con una proroga, entro diciotto mesi, ad adottare uno o più decreti legislativi (art. 8, comma 1, le5. e) tendenti, tra l'altro, a ridurre il





numero delle Prefetture “ a completamento del processo di riorganizzazione, in combinato disposto con i criteri stabili dall’articolo 10 del d.l. n. 95/2012 ed in armonia con le previsioni contenute nella legge 7 aprile 2014, n. 56”.

Come è però noto, la delega non è stata esercitata nei tempi previsti e dunque divenne non più esercitabile.

Quindi ogni richiamo alle disposizioni di cui all’articolo 2 del d. l. n. 95/2012, ove si richiede anche la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale, non può non tenere conto e non può non essere letto anche in relazione al citato articolo 10 dello stesso decreto legge il quale contiene disposizioni in materia di Prefetture.

Tale articolo, al comma 2, conferma il mantenimento della circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di competenza delle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo... salvo l’adeguamento dello stesso ambito a quello della città metropolitana.

Sussistendo tale ultima norma, quale disposizione speciale per tutti gli Uffici periferici delle pubbliche amministrazioni dello Stato già organizzate su base provinciale, il richiamo all’art. 2, comma 1 del citato d.l. n. 95/2012 con la previsione anche della riduzione degli Uffici dirigenziali di livello generale, doveva essere letto in coerenza con l’impianto generale di tutto il decreto legge e non poteva dunque implicare alcuna modifica del numero delle Prefetture.

Nonostante ciò, CGIL, CISL e UIL hanno continuato ad agitare quello spettro fino al 4 ottobre 2018, quando l’attuale governo, con il [decreto legge n. 113](#) che reca “disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’Interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata” ha stabilito - coerentemente con quanto da noi finora sostenuto - **unicamente riduzioni di organico per i ventinove posti di livello dirigenziale generale ricondotte ai prefetti da eseguire attraverso, la riduzione di otto posti di livello dirigenziale generale assegnati nell’ambito degli Uffici centrali e la soppressione di ventuno posti di prefetto collocati a disposizione per specifiche esigenze in base alla normativa vigente... non prevedendo quindi la chiusura di alcuna prefettura.**

Anche in questa occasione CGIL, CISL e UIL hanno dimostrato di essere sindacati fortemente inadeguati, che agiscono solo per cercare di ritagliarsi un ruolo e prendersi meriti che non hanno.

La chiusura delle 23 Prefetture si è rivelata dunque una colossale bufala la cui diffusione è ~~vampinata e propagata~~ ^{viene propagata} principalmente con CGIL, CISL e UIL. La stongeria ha poi anche rivendicato (senza questa vicenda aiuta ancor di più a misurare la credibilità dei tre sindacati..

** alleghiamo il combinato disposto normativo relativo all’articolo 12, comma 1-bis della legge n. 46 del 2017 (o meglio, del d.l. 17.02.2017, n. 13 come convertito nella citata legge).*

Cgil Cisl Uil proposta 2018

DECRETO-LEGGE 17 febbraio 2017, n. 13

Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale. (17G00026)

Vigente al: 12-6-2018

Capo II

Misure per la semplificazione e l'efficienza delle procedure innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e di integrazione dei cittadini stranieri nonché per la semplificazione e l'efficienza dei procedimenti giudiziari di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e degli altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. Misure di supporto ad interventi educativi nella materia dell'esecuzione penale esterna e di messa alla prova

Art. 12

Assunzione di personale da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo **((nonché disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno))**

1. Per far fronte alle indifferibili esigenze di servizio, **((al fine di accelerare la fase dei colloqui,))** di particolare rilevanza e urgenza, in relazione agli impegni connessi all'eccezionale incremento del numero delle richieste di protezione internazionale e al fine di garantire la continuità e l'efficienza dell'attività degli uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il biennio 2017-2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere un contingente di personale a tempo indeterminato, altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente alla terza area funzionale dell'Amministrazione civile dell'Interno, nel limite complessivo di 250 unità, anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, è autorizzata **((la spesa di 2.766.538 euro per l'anno 2017))** e di 10.266.150 euro a decorrere dall'anno 2018.

((1-bis. In relazione alla necessità di potenziare le strutture finalizzate al contrasto dell'immigrazione illegale e alla predisposizione degli interventi per l'accoglienza legati ai flussi migratori e all'incremento delle richieste di protezione internazionale, il Ministero dell'interno provvede, entro il 31 dicembre 2018, a predisporre il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Entro il predetto termine, il medesimo Ministero provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con conseguente riassorbimento, entro il successivo anno, degli effetti derivanti dalle riduzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del

citato decreto-legge n. 95 del 2012)).

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101

Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (13G00144)

Vigente al: 12-6-2018

CAPO I

Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione della spesa nelle pubbliche amministrazioni e nelle società partecipate

Art. 2

(Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale)

7. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, **che hanno provveduto ad effettuare le riduzioni delle dotazioni organiche** previste dallo stesso articolo 2 del citato decreto-legge, devono **adottare** entro il termine massimo del 31 dicembre 2013 **i regolamenti di organizzazione secondo i rispettivi ordinamenti**. In caso di mancata adozione non possono, a decorrere dal 1° gennaio 2014, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Per i Ministeri il termine di cui al primo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, già prorogato dall'articolo 1, comma 406, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è differito al 28 febbraio 2014.

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ((nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)). (12G0117)

Vigente al: 12-6-2018

Titolo I

Disposizioni di carattere generale

Art. 2.

Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni

1. Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalità previste dal comma 5, nella seguente misura:

a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti;

b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi. (28a)

2. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito dell'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 per le amministrazioni destinatarie; per le restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici e le dotazioni previsti dalla normativa vigente. Al personale dell'amministrazione civile dell'interno le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano all'esito della procedura di soppressione e razionalizzazione delle province di cui all'articolo 17, e comunque entro il 30 aprile 2013, nel rispetto delle percentuali previste dalle suddette lettere. Si applica quanto previsto dal comma 6 del presente articolo. (11) (19)

10-ter. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino previsto dal comma 10 e dall'articolo 23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente. (11) (17) (21)

11. Fermo restando il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree, da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie di cui alla lettera a), previa autorizzazione, secondo la normativa vigente,

e verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche sul piano degli equilibri di finanza pubblica, della compatibilita' delle assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 7, del presente decreto. Per le unita' di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, **le amministrazioni, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando,** ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorit : (29)

a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2016, dei requisiti anagrafici e di anzianita' contributiva nonche' del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica, senza necessita' di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato, per il personale di cui alla presente lettera:

1) che ha maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo sara' corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

2) che matura i requisiti indicati successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sara' corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; (17)

b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2013, di una previsione delle cessazioni di personale in servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, per verificare i tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie; (29)

Art. 2.

Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni

LEGGE 7 agosto 2015, n. 124

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (15G00138)

Vigente al: 12-6-2018

Capo II ORGANIZZAZIONE

Art. 8

Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ((diciotto mesi)) dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

e) con riferimento alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo: a completamento del processo di riorganizzazione, in combinato disposto con i criteri stabiliti dall'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in armonia con le previsioni contenute nella legge 7 aprile 2014, n. 56, razionalizzazione della rete organizzativa e revisione delle competenze e delle funzioni attraverso la riduzione del numero, tenendo conto delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, in base a criteri inerenti all'estensione territoriale, alla popolazione residente, all'eventuale presenza della citta' metropolitana, alle caratteristiche del territorio, alla criminalita', agli insediamenti produttivi, alle dinamiche socio-economiche, al fenomeno delle immigrazioni sui territori fronte rivieraschi e alle aree confinarie con flussi migratori; trasformazione della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo in Ufficio territoriale dello Stato, quale punto di contatto unico tra amministrazione periferica dello Stato e cittadini; attribuzione al prefetto della responsabilita' dell'erogazione dei servizi ai cittadini, nonche' di funzioni di direzione e coordinamento dei dirigenti degli uffici facenti parte dell'Ufficio territoriale dello Stato, eventualmente prevedendo l'attribuzione allo stesso di poteri sostitutivi, ferma restando la separazione tra funzioni di amministrazione attiva e di controllo, e di rappresentanza dell'amministrazione statale, anche ai fini del riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi di cui all'articolo 2; coordinamento e armonizzazione delle disposizioni riguardanti l'Ufficio territoriale dello Stato, con eliminazione delle sovrapposizioni e introduzione delle modifiche a tal fine necessarie; confluenza nell'Ufficio territoriale dello Stato di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato; definizione dei criteri per l'individuazione e l'organizzazione della sede unica dell'Ufficio territoriale dello Stato; individuazione delle competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica nell'ambito dell'Ufficio territoriale dello Stato, fermo restando quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121; individuazione della dipendenza funzionale del prefetto in relazione alle competenze esercitate;